5. CONSORZI DI BONIFICA.

Alcuni contribuenti hanno sollevato delle obiezioni in merito ad una presunta illegittimità nella riscossione dei tributi consortili da parte di un Consorzio di bonifica.
In primo luogo è risultata evidente, dalla lettura di alcune cartelle esattoriali, la scelta di tale Consorzio di applicare un contributo integrativo, aggiuntivo rispetto alla descrizione dei tributi a ruolo, concernente spese esattoriali pari ad un importo fisso per cartella.

Tuttavia un attento esame della normativa vigente in materia da parte dell'Ufficio del difensore civico ha evidenziato l'**illegittimità dell'imposizione, da parte del Consorzio**, di un contributo base per ditta finalizzato a reintegrare le spese di esazione o di funzionamento dell'ente. In sostanza non è stato rispettato il principio per cui il pagamento degli oneri di bonifica deve necessariamente essere assoggettato ai contribuenti in ragione dei benefici ottenuti. Da ciò ne deriva l'ovvia conseguenza che anche la ripartizione delle spese di funzionamento dell'ente, come le spese di esazione, debba seguire il medesimo criterio.

Per quanto esposto è apparsa rilevante la violazione degli artt. 10 e 11 del R.D. 215/1933 che dispongono a carico dei Consorzi ogni spesa relativa ad obblighi istituzionali, includendo pertanto le spese di riscossione dei contributi, volturazione e aggiornamento del catasto.

In secondo luogo è stata posta l'attenzione sul "contributo zone collinari e minimo per ditta" indicato nelle cartelle esattoriali come contributo minimo per ditta, da attribuire quindi indistintamente a qualsiasi contribuente.

Anche in questo caso è stata rilevata una irregolarità rispetto a quanto disposto dal Piano di classifica dove si evince chiaramente che tale contribuenza deve essere fissata in un canone fisso diversificato per le ditte catastali non agricole e per i fondi rustici ma ciò solo ed esclusivamente in relazione alle aree collinari.

Un'ultima osservazione riguarda invece le spese di tenuta del catasto dove sembra molto diffusa la scelta di molti consorzi di bonifica di imporre un contributo consortile minimo motivato dall'esigenza di recuperare gli oneri di tenuta del catasto oltre a quelli di emissione dei ruoli esecutivi.

Tuttavia l'imposizione contributiva è esercitabile entro precisi limiti individuabili nel combinato disposto dell'art. 23 della Costituzione e degli artt. 11, 17 e 59 del T.U. 215 del 1933; infatti da tali norme non risulta affatto desumibile la facoltà di introdurre una contribuenza minima.

Per l'appunto si rileva che il contributo riguardante le spese istituzionali non è trasformabile in rimborso spese né per la tenuta del catasto né per l'emissione delle cartelle esattoriali, in quanto ogni onere di bonifica deve trovare espressa rispondenza solo nell'indice di beneficio.

Alla luce di quanto esposto questo Ufficio è intervenuto presso l'Unità Complessa per la Bonifica per uno scambio di informazioni e di valutazioni sull'argomento facendo seguire una puntuale relazione sul tema prontamente trasmessa al Consorzio dalla stessa Unità Complessa.

Il risultato scaturito dall'intervento dell'Ufficio del difensore civico ha condotto il Consorzio ad un nuovo Piano di Classifica ove non sono previsti né contributi minimi né integrativi.

6. BUONI SCUOLA.

Come è noto la **Giunta regionale del Veneto** con deliberazione n. 604 del 9 marzo 2001 ha approvato i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione dei buoni scuola di cui all'art. 4 della L.R. 1/2001.

All'esito dell'esame delle domande pervenute, sono risultate non ammissibili n. 614 domande.

Interessato l'Ufficio del difensore civico da numerose istanze di cittadini esclusi dal beneficio per irregolarità formali nella presentazione delle domande, il Difensore Civico chiedeva un incontro con il Dirigente e l'Assessore responsabili.

Tale intervento si è concluso con l'**accoglimento della richiesta** effettuata dalla difesa civica **di sanatoria** per le domande non formalmente regolari[27].

[27] *Vedi allegato qui di seguito.*

Regione del Veneto

giunta regionale

Data, 11 GEN. 2002 Protocollo N° (da citare nella risposta) 78 /44.02 Allegati N° 1

Oggetto Istruttoria sui "Buoni-Scuola" (L.R. 1/2001)

Ufficio del Difensore Civico Regione del Veneto	
Protocollo N.	86
DATA	15·1·2002

Al Difensore Civico
c/o Regione Veneto

SEDE

Egregio Avvocato,

faccio seguito all'incontro che abbiamo avuto a Palazzo Ferro Fini a Venezia.

Abbiamo considerato le Vostre posizioni ed abbiamo istruito un provvedimento che la Giunta regionale ha approvato nel testo che Le allego.

Resto disponibile, se necessario e Le porgo un cordiale augurio.

IL DIRIGENTE
-Prof.Renato Omacini-

Direzione Regionale Istruzione

Tanto premesso il relatore Assessore Ermanno Serrajotto propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore alle politiche per la cultura e l'identità veneta Ermanno Serrajotto, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. n°1/2001;

VISTA la D.G.R. n°604 del 9.3.2001;

VISTA la D.G.R. n°1749 del 29.6.2001

DELIBERA

1. di dichiarare ammesse al beneficio, a parziale rettifica di quanto disposto con la D.G.R. n° 2749 del 29.6.2001, per le motivazioni in premessa esposte e che si danno qui per integralmente riportate, ed essendo risultati sussistenti, alla luce delle autocertificazioni rese, nonché delle integrazioni e correzioni fornite in via autonoma dai richiedenti, fatto salvo comunque ogni successivo controllo che si fa riserva di effettuare, gli elementi di merito previsti a pena di esclusione ai sensi della D.G.R. n°604/2001, le domande di cui all'elenco allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

DIFESA CIVICA
LE SEDI DECENTRATE

SOMMARIO: 1. Organizzazione e problemi relativi.

1. ORGANIZZAZIONE E PROBLEMI RELATIVI.

Sempre a norma della L.R. n. 28 del 1988 il **difensore civico svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate** che ha il compito di organizzare.

E' questa infatti una condizione essenziale per una difesa civica efficiente.

Il cittadino deve contare su una **difesa civica quanto più vicina possibile** dal punto di vista logistico.

Tanto più il cittadino è lontano dalla sede in cui viene esercitata la funzione, tanto meno si avvale del diritto di accedervi.

Significativo a tal proposito è il confronto tra il grafico relativo al numero di pratiche tra i vari capoluoghi di provincia della nostra Regione relativo all'anno 2000, e quello riguardante l'anno 2001 cui si riferisce la nostra relazione.

Nell'anno 2000 ben 335 pratiche erano state attivate nella provincia di **Venezia**, 125 in quella limitrofa di **Padova**, soltanto 73 nella provincia di **Verona**, la più lontana dalla sede centrale.

Anche **Treviso** aveva avuto un buon risultato pari a 96 pratiche, in quanto, sia pure saltuarialmente, era stata attivata una sede decentrata.

Nell'anno 2001, attivata la **sede decentrata di Verona**, ricevendo il pubblico due giorni alla settimana, le pratiche salirono a ben 160 (corrispondenti a 433 istanti), con un **aumento percentuale del 119,18%**.

Visto il successo dell'iniziativa si rende quindi assolutamente necessario continuare nell'esperimento veronese, attivando altresì le sedi decentrate nelle province di **Rovigo e Treviso**.

L'Ufficio si propone pertanto di affrontare sotto il profilo organizzativo la questione, per un'efficace prestazione dell'istituto in tutto il territorio regionale.

Ma questa ipotesi non è di facile realizzazione, pur essendo assolutamente necessario.

In effetti con **deliberazione di Giunta 3 novembre 1998**[28] si propose di attivare, in via sperimentale e per fasi, il progetto di decentramento dell'attività dell'Ufficio del difensore civico presso gli **Uffici Regionali Informazioni** (U.R.I.) tenuto conto che il contatto diretto dei cittadini con l'Ufficio del difensore civico, come attualmente organizzato, risulta difficile ed oneroso.

Tale ipotesi si dimostrò, nei fatti, assolutamente non praticabile, in quanto gli U.R.I. non sono in grado, per loro esplicita ammissione, di assicurare una collaborazione anche nella soluzione dei casi più semplici, dato che per tale compito occorrono professionalità specifiche non rinvenibili all'interno degli U.R.I.[29].

In effetti per assicurare un idoneo servizio di difesa civica al cittadino non è certamente sufficiente il ricevere l'istanza per poi inoltrarla nella sede veneziana.

[28] *Vedi appendice **tav. VIII°**.*

[29] *Vedi allegato qui di seguito.*

Regione del Veneto

giunta regionale

COPIA [redacted]

Data, 15 LUG. 2002 Protocollo N° (da citare nella risposta) 2979/40.05 Allegati N°

Oggetto Collaborazione Uffici Regionali di Informazione.

Ufficio del Difensore Civico
Regione del Veneto
Protocollo
N. 1766
DATA 18-7-2002

Preg.mo Difensore Civico
Avv. Vittorio Bottoli
Via della Brenta Vecchia n.8

30175 VENEZIA-MESTRE

Con riferimento alla lettera n. 1632 del 1 luglio 2002, si conferma la più ampia disponibilità degli Uffici in oggetto a fornire supporto logistico e collaborazione per lo svolgimento dei compiti connessi all'attività del Difensore Civico.

Si rileva peraltro che il personale in servizio presso i predetti Uffici, in numero esiguo rispetto alla molteplicità degli adempimenti da svolgere(buoni scuola, tasse automobilistiche, formazione continua, etc) potrà eventualmente attivarsi per ricevere, protocollare e successivamente inoltrare le istanze dei cittadini interessati indirizzate alla S.V., ma non certo assicurare una collaborazione nella soluzione dei casi più semplici, dato che per tale compito occorrono professionalità specifiche non rinvenibili all'interno degli U.R.I..

Si resta comunque a disposizione per ogni fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Dr.ssa Francesca Del Favero

Ricevuto il 18/7/2002 QS

Direzione Comunicazione e Informazione
Dorsoduro 3494/A - Rio dei Tre Ponti - 30123 Venezia
Tel. 041/2792746 - 2792630 - 2792621 - Fax 041/2792617
e-mail: cominfo@regione.veneto.it

Il cittadino invece deve essere ricevuto, in loco, da un istruttore di adeguata esperienza, in grado cioè di accogliere confortevolmente l'istante, di ascoltare e valutare le sue ragioni, di dare immediate risposte, sia pure in linea approssimativa, sull'accoglimento o meno della stessa, di risolvere, nella maggioranza dei casi, direttamente i problemi.

Solo per i casi più importanti e più complessi normativamente e tecnicamente interverrà, quale unità di supporto, la sede centrale.

Soltanto in tal modo verrà, anche nelle sedi periferiche, assicurato al cittadino il miglior servizio, allegerendo la sede veneziana di un carico eccessivo che porterebbe, inevitabilmente, ad un peggioramento dei tempi di soluzione e del servizio stesso.

L'unica possibilità per fornire le sedi decentrate di un servizio efficiente sarebbe quello, peraltro attivato nel resto d'Europa, di fornire le stesse di personale di adeguate professionalità, assunto, con contratti di consulenza continuativa a tempo determinato, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tra personale estraneo alla Pubblica Amministrazione.

Ciò perché esso sarebbe l'unico in grado di garantire quell'autonomia ed indipendenza senza la quale la difesa civica perderebbe gran parte della sua efficienza, se non del suo significato.

In tal senso anche la risoluzione del Consiglio d'Europa, art. 16 - ii[30].

Questo difensore civico si è più volte espresso a favore di questa soluzione, peraltro l'unica possibile, **attingendo i mezzi necessari dal proprio bilancio**, senza ulteriori oneri per la collettività.

Del resto tali oneri sono assai modesti, tenuto conto che sarebbe sufficiente una sola persona per ogni sede decentrata che, assunta appunto con contratto di consulenza a tempo determinato e a part-time (sarebbero sufficienti in effetti attivare la sede decentrata per 3 giorni alla settimana o per tutte le mattine della settimana) sarebbero in grado di assicurare un servizio efficiente, anche tenuto conto che, di supporto, vi è la sede organizzata di Venezia.

Auspichiamo quindi che il Consiglio si attivi in tal senso autorizzando il difensore civico a prendere le misure opportune per la bisogna.

Peraltro ricordiamo che, a sensi dell'art. 14 della richiamata legge n. 28 del 6 giugno 1988, il difensore civico può già avvalersi, **nei limiti degli stanziamenti** a sua disposizione, di professionisti.

[30] *Vedi appendice* ***tav. IX°***.

DIFENSORE CIVICO
I POTERI SOSTITUTIVI

SOMMARIO: 1. I poteri sostitutivi in materia urbanistica. - 2. Il commissariamento in materia urbanistica. - 2.1 Compiti. - 2.2 Composizione. - 2.3 Compensi dell'organo commissariale. - 2.4 Linee uniformi di indirizzo relativamente al commissariamento.

1. I POTERI SOSTITUTIVI IN MATERIA URBANISTICA.

E' questo un problema noto ai **Consiglieri regionali del Veneto** che, con un ordine del giorno[31], impegnavano la Giunta regionale (all'epoca competente ad esercitare il potere sostitutivo mentre oggi lo è il difensore civico) a non nominare alcun ***commissario ad acta*** con lo scopo di rimuovere le cause di incompatibilità degli amministratori portatori di interessi negli strumenti urbanistici.

In effetti la prassi seguita sino alla modifica proposta dall'attuale difensore civico regionale, prevedeva la nomina di un **commissario ad acta** che in pochi giorni, previo un compenso minimale, adottava la variante generale del comune interessato che, in tal modo, non passava al **vaglio democratico della discussione consiliare**.

Essendo peraltro, da parte del difensore civico, obbligatoria la nomina del Commissario, è stato elaborato il progetto, qui di seguito, enunciato che prevedendo la nomina di una terna (un avvocato e due urbanisti) **con compenso a carico del Comune inadempiente**, secondo tariffe professionali, e concedendo un congruo termine per adempiere, costituiva un valido deterrente per evitare quanto paventato dal richiamato ordine del giorno del Consiglio regionale del Veneto. E' stato quindi, di concerto e rapportandosi con la Direzione urbanistica della nostra Regione elaborato il seguente lavoro.

2. IL COMMISSARIAMENTO IN MATERIA URBANISTICA.

Come noto l'**art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali")[32], ha portato ad individuare nell'organo di **difesa civica il soggetto competente a nominare un commissario ad acta nei casi in cui un Ente locale non abbia potuto adottare od approvare un atto di pianificazione urbanistica** e ciò in quanto la maggioranza degli amministratori locali, versando in una situazione di conflitto di interessi, sono stati tenuti ad ottemperare all'obbligo di astensione dalla discussione e votazione dell'atto considerato.

Il **compito** affidato al difensore civico è, com'è intuibile, **assai delicato** in quanto la nomina di un soggetto che agisce in via sostitutiva rispetto al massimo organo rappresentativo-deliberativo degli enti locali, il **consiglio comunale**, finisce inevitabilmente per incidere sull'esercizio di una funzione, qual è quella della pianificazione urbanistica, che costituisce una delle più autentiche e rilevanti manifestazioni dell'autonomia politico-amministrativa degli enti esponenziali degli interessi della comunità locale.

[31] *Vedi appendice **tav. X°**.*

[32] ***Art. 136 - poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori***
"Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale ...Il commissario ad acta provvede entro 60 giorni dal conferimento dell'incarico.".

La necessità di dover affidare ad un organo terzo la predetta funzione – seppur nelle circoscritte ipotesi di legge e subordinatamente ad un atto di impulso ad opera della stessa Amministrazione comunale – ha consigliato dunque lo scrivente Ufficio ad informare la procedura di commissariamento ai canoni della trasparenza e della massima partecipazione.

Una tale esigenza si è fatta ancor più manifesta da quando, in tempi recenti, la Direzione Regionale Urbanistica e Beni Ambientali, nel rilasciare il parere istruttorio di propria competenza, ha ampliato il novero degli atti di pianificazione urbanistica qualificabili come obbligatori per legge, ricomprendendovi non solo le varianti parziali, ma anche le **varianti generali al P.R.G.**.

Si tratta di una svolta importante e condivisibile, tenuto conto che il rimedio della **nomina del commissario ad acta costituisce di fatto una via pressoché obbligata per i comuni di ridotte dimensioni**, i quali diversamente, a causa dei ricorrenti ed inevitabili rapporti di parentela fra amministratori ed amministrati, non potrebbero adeguare la propria disciplina urbanistica alle sopravvenute necessità, con conseguenti ripercussioni anche gravi sul piano dello sviluppo sociale ed economico.

Occorre, peraltro, evidenziare come **la procedura di commissariamento individuata dall'Ufficio di difesa civica tenga conto anche delle riserve e perplessità espresse nel corso della scorsa legislatura dal Consiglio regionale del Veneto**.

Giova sul punto ricordare quanto autorevolmente affermato dal menzionato organo regionale nel corso della **seduta pubblica n. 119 in data 31 marzo 1999**, laddove si è addirittura ritenuto che "la prassi della richiesta di commissari ad acta costituisca una gravissima caduta di stile da parte degli amministratori quando addirittura non si tratti di una forma mascherata di abuso di ufficio, il tutto a scapito della pianificazione territoriale e urbanistica".

Al fine di scongiurare tale paventata eventualità, si rende opportuno evitare che l'attività dell'organo commissariale sia limitata ad un esame puramente formale della proposta avanzata in sede consigliare, e quindi non esteso al merito. In tal modo eventuali carenze sotto i profili della razionalità e congruenza potranno trovare adeguata correzione.

La procedura di commissariamento delineata da questo Ufficio si propone dunque, da un lato, di circondare la stessa di opportune cautele in modo da scongiurare ogni possibile abuso e, dall'altro, di informare la medesima ai citati principi amministrativi della trasparenza e partecipazione.

Svolte queste necessarie premesse, veniamo all'esposizione in dettaglio della procedura di commissariamento cui intende attenersi questo Ufficio.

2.1 COMPITI DELL'ORGANO COMMISSARIALE.

Per quanto attiene alle competenze dell'organo commissariale, occorre muovere dalla posizione della giurisprudenza nella materia considerata.

Si riporta, in quanto particolarmente significativa ed eloquente, un passaggio della massima della **sentenza n. 437 resa dal Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 23 maggio 1994**: "*La circostanza che nei piccoli paesi rapporti di parentele o affinità fra amministratori e amministrati costituiscono fenomeno ricorrente ed inevitabile non esclude, ma al contrario rende ancora più evidente e pressante, l'obbligo per l'Amministrazione comunale di affidare ad un terzo (il commissario ad acta nominato dalla Regione) il compito di elaborare la nuova disciplina del territorio, ove l'organo consiliare competente alla sua adozione non sia in grado di esprimere una maggioranza non inquinata da interessi personali e/o familiari*".

Ebbene, in tale pronuncia (a cui si sono attenuti i Giudici amministrativi di primo grado: cfr. sent. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 25 ottobre 1996, n. 376; sent. T.A.R. Catania, 3 ottobre 1997, n. 1964; di recente T.A.R. Lombardia, Sez. staccata di Brescia, 15 giugno 2001, n. 610) è affermato a chiare lettere che **il commissario ad acta ha il compito di elaborare il piano urbanistico**.

Ciò risponde alla ratio dell'istituto che è quella di attribuire all'organo che agisce in via sostitutiva le stesse prerogative dell'organo sostituito.

Il commissario ad acta, dunque, **ben lungi dal fungere da mero ratificatore** delle scelte operate da soggetti sprovvisti della necessaria legittimazione (in quanto versanti in una situazione di conflitto di interessi), è il soggetto che è chiamato dall'ordinamento a svolgere il rilevante ruolo di elaboratore delle scelte di pianificazione urbanistica del territorio comunale.

Si è **ben lontani**, pertanto, da ogni concezione che vorrebbe ridotta l'attività del commissario ad acta all'espletamento di una **funzione meramente "notarile"**, con tutti i connessi rischi che si sono evidenziati in ordine a possibili abusi.

Sempre con riferimento alle prerogative dell'organo commissariale, deve, inoltre, ritenersi implicito anche il compito di pronunciarsi sulle eventuali osservazioni formulate dai cittadini in merito al piano adottato.

Il potere sostitutivo, per evidenti ragioni di razionalità ed in ossequio al principio di completezza, concerne infatti tutti gli aspetti connessi all'esercizio della funzione esercitata in via sostitutiva. Non è pensabile, invero, che il compito di pronunciarsi sulle osservazioni possa permanere nella competenza del Consiglio comunale, e cioè di un organo che non è stato in grado di esprimere una maggioranza non inquinata da interessi personali o familiari e la cui situazione di incompatibilità si riproporrebbe in occasione della fase delle osservazioni.

Non solo.

Diversamente opinando, si finirebbe per ritenere competente a decidere sulle osservazioni relative all'atto di pianificazione un organo che, proprio in ragione di una conclamata situazione di incompatibilità, è stato esautorato da ogni competenza in merito.

In via ulteriore, sotto il profilo logico, è ben evidente che solo l'organo commissariale può esprimersi con piena cognizione di causa in ordine a delle scelte urbanistiche che, sia da un punto di vista formale che sostanziale, sono da imputarsi in via esclusiva alla sua autonoma ed imparziale valutazione.

2.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO COMMISSARIALE.

Quanto all'individuazione della composizione dell'organo commissariale, si ritiene di **privilegiare la veste collegiale**, in quanto ritenuta maggiormente rispondente all'esigenza di disporre di diverse professionalità (tecniche e giuridiche) e consentire un equilibrato confronto fra i diversi componenti dell'organo stesso in ordine a scelte fondamentali per la vita dell'ente locale.

Esso, quindi, risulta formato di tre membri: due di formazione tecnica ed uno di formazione giuridica. Ad uno di essi sono attribuite le funzioni di presidente.

2.3 COMPENSI DELL'ORGANO COMMISSARIALE.

Per quanto attiene al compenso, occorre premettere che non esiste alcuna disciplina specifica al riguardo. Invero, il rinvio operato dall'art. 4, u.c., della L.R. n. 18/1999, ad una futura regolamentazione da parte della Giunta regionale non ha trovato alcuna attuazione.

Pertanto, in mancanza di riferimenti normativi specifici ed attesa la delicatezza dell'incarico e l'alta professionalità richiesta per il suo svolgimento, appare conveniente fare riferimento a quanto dispongono le tariffe professionali vigenti.

Va, peraltro, considerato che risulterebbe assai difficile, se non impossibile, stabilire a priori - ossia all'atto della nomina dell'organo commissariale - l'ammontare di un compenso per un'attività che, per quanto si dirà, potrà rivelarsi in concreto più o meno complessa ed impegnativa in relazione al singolo caso considerato.

In ogni caso, man mano che si ripeteranno le esperienze, potranno essere individuati altri criteri.

2.4 LINEE UNIFORMI DI INDIRIZZO RELATIVAMENTE AL COMMISSARIAMENTO.

Tali **linee di indirizzo**[33], per quanto detto, hanno il solo scopo di costituire un **utile riferimento operativo per l'organo commissariale**, il quale ad esse potrà attenersi se ed in quanto le stesse siano condivise e ritenute funzionali all'adempimento dell'incarico. Esse pertanto, si tiene a ribadire, non hanno alcuna valenza prescrittiva e vincolante.

Quanto alle linee di indirizzo, occorre ancora rilevare come esse siano improntate al perseguimento, oltre dei più volte citati principi di trasparenza e partecipazione, anche al principio di economicità.

Va in proposito rilevato che, se da un lato è pacifico che all'organo commissariale compete l'elaborazione del piano urbanistico, è altrettanto vero che esiste una proposta di pianificazione urbanistica comunale sulla quale i singoli consiglieri comunali hanno dichiarato la propria incompatibilità.

Dunque, alla base della procedura che dà luogo al commissariamento vi è una proposta concreta di pianificazione urbanistica già ampiamente sviluppata.

Si tratta di una circostanza non trascurabile, di cui questo Ufficio crede doveroso tenere conto.

È da ritenere ragionevole, infatti, che, **ferma restando la piena autonomia dell'organo commissariale** nell'elaborazione del piano, esso comunque possa **porre a base della propria attività la proposta di piano** che non è stato possibile adottare a

[33] *Vedi allegato qui di seguito.*

livello comunale, potendovi poi apportare le modificazioni che in corso d'opera appariranno più utili ed opportune per la realizzazione dell'interesse pubblico generale.

Tale esigenza inoltre si impone tenuto conto della valenza politica della variante generale, per cui si rende necessario **salvaguardare** la volontà espressa dall'organo esecutivo in merito.

Va, poi, ricordato un altro punto fondante delle linee di indirizzo, costituito dalla prevista illustrazione in apposita riunione pubblica, di cui deve essere data ampia pubblicità presso la popolazione, delle scelte urbanistiche fondamentali poste alla base di detta proposta.

A tale riunione potranno partecipare il tecnico dell'ente locale, i soggetti che sono stati motivatamente invitati dall'organo commissariale e, ancora, le componenti politiche, associative e di cittadinanza comunale che ne abbiano fatto richiesta.

Di seguito, i cittadini, debitamente informati, potranno presentare i propri apporti collaborativi in forma scritta, i quali saranno valutati dall'organo commissariale in sede di adozione del piano.

Infine, gli ulteriori adempimenti, relativi in particolare alla fase delle osservazioni, sono compiutamente disciplinati dalla legge, alla quale si fa rinvio.

"Linee uniformi di indirizzo in materia di procedimento di elaborazione dei piani urbanistici"

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti linee di indirizzo, informate ai principi della trasparenza e della partecipazione, disciplinano il procedimento di elaborazione dei piani urbanistici degli Enti Locali da parte del commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 69 della L.R. n. 61/85.

2. Il commissario *ad acta*, ai fini del presente atto, è denominato organo commissariale.

Art. 2 Compiti dell'organo commissariale

L'organo commissariale provvede all'elaborazione della nuova disciplina del territorio dell'Ente Locale sulla base della relativa proposta di piano oggetto della deliberazione comunale non approvata, ed alla luce degli apporti partecipativi espressi dalle componenti politiche, associative e di cittadinanza locali.

Art. 3 Procedimento di elaborazione del piano

1. L'organo commissariale, entro 30 giorni dalla nomina, richiede all'Ente Locale di dare pubblicità, mediante avviso pubblicato all'albo del comune e della provincia e mediante l'affissione di manifesti, della riunione pubblica in cui saranno illustrare le linee guida fondamentali della proposta di pianificazione urbanistica elaborata dall'Amministrazione comunale. Nell'avviso e nei manifesti devono essere indicati:
 a) la data ed il luogo di svolgimento della riunione pubblica;
 b) la precisazione che alla stessa riunione potranno partecipare solo coloro che abbiano presentato richiesta di intervenire in forma scritta almeno 10 giorni precedenti la data della riunione.

2. La riunione pubblica è diretta dal presidente dell'organo commissariale che ne fissa altresì le modalità di svolgimento. Ad essa partecipano, oltre all'organo commissariale, il responsabile dell'ufficio tecnico dell'Ente Locale, e possono prenderne parte gli amministratori dell'Ente Locale, i soggetti che sono stati motivatamente invitati dall'organo commissariale, nonché i soggetti indicati nel punto b) del comma precedente.

3. Entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla riunione, i soggetti interessati possono presentare i propri apporti collaborativi in forma scritta, i quali sono esaminati dall'organo commissariale nei successivi 30 giorni. Entro tale ultimo termine il predetto organo provvede all'adozione del piano.

4. I termini procedimentali del presente articolo possono essere motivatamente prorogati dall'organo commissariale in caso di comprovata necessità.

DIFENSORE CIVICO
COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE
COMITATO DI BIOETICA

SOMMARIO: 1. COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE. - 2. COMITATO DI BIOETICA.

1. COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE.

Come abbiamo esposto all'inizio questo nostro elaborato, nella tabella riassuntiva della prerogativa della difesa civica della nostra Regione, il difensore civico nomina i Presidenti delle **commissioni miste conciliative**.

Sono queste istituti di **partecipazione**, di **corresponsabilizzazione** e di **controllo** previsti dall'ordinamento sanitario nazionale e regionale e, da ultimo, dal Regolamento tipo, approvato con **D.G.R. n. 2280 del 22 giugno 1998** con lo scopo di monitorare la tutela del cittadino ammalato[34].

Il Regolamento citato prevede in capo ad ogni Azienda ospedaliera o sanitaria la costituzione di una **Commissione** composta da rappresentanti dell'Azienda e delle Associazioni di tutela dei diritti del malato e **presieduta da un componente designato dal difensore civico**.

La sua funzione è quella di **accogliere**, **valutare** e **dirimere** con il metodo del confronto e della conciliazione **le segnalazioni di disfunzione** o di malasanità, trasferendo - se del caso - le questioni irrisolte al difensore civico regionale.

Tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere hanno provveduto a costituire dette commissioni.

Il difensore civico, allo scopo di assicurare adeguata uniformità di intervento delle Commissioni Miste Conciliative, oltre a monitorare l'attività delle medesime, promuove incontri periodici tra i Presidenti delle Commissioni stesse.

Da tale esame potrà risultare interessante un approccio conoscitivo sullo stato del Servizio sanitario regionale e sull'indice di soddisfacimento.

2. COMITATO DI BIOETICA.

Prosegue la partecipazione dell'attività con cadenza quasi quindicinale del **Comitato di Bioetica regionale**, costituito con **D.G.R. n. 1309 del 21 aprile 1998**[35] e di cui il difensore civico fa parte di diritto.

Si tratta di un organo interdisciplinare di riflessione e di consulenza per affrontare, anche secondo il profilo bioetico, le grandi questioni che l'avanzamento della scienza della tecnologia e della tecnica propongono alla ricerca, al rapporto terapeutico e alla programmazione sanitaria.

Questioni come **consenso informato, accanimento terapeutico, donazione di organi, procreazione assistita, eutanasia, sperimentazione farmacologica, uso delle risorse** e le loro priorità, **corretta informazione** ect., sono trattate e approfondite in tale Comitato.

In sostanza una sede di confronto, di approfondimento e di scambio di esperienze e che concorre ad orientare e caratterizzare ancor più il senso sociale della esperienza e

[34] *Vedi appendice* ***tav. XI°***.
[35] *Vedi allegato qui di seguito.*

del ruolo del difensore civico inteso - anche in tale fattispecie - come partecipe di diritto ad un organo caratterizzato dall'autonomia e dall'indipendenza, e dotato di elevate e qualificate professionalità.

Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. 1309 del 21 APR 1998

OGGETTO Costituzione Comitato consultivo per la Bioetica.

Presidente Giancarlo Galan
V. Presidente Bruno Cavaliere
Assessori Raffaele Grazia
Sergio Berlato
Pierluigi Bortoli
Franco Manzato
Illes Braghetto
Cesare Campana
Gaetano Fontana
Fabio Gava
Massimo Giorgetti
Floriano Pra
Raffaele Zanon
Segretario Gianfranco Zanon

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Illes Braghetto, riferisce quanto segue.

Nel corso degli ultimi vent'anni la nostra società ha preso coscienza in maniera sempre più forte che la gestione delle nuove potenzialità scientifiche messe in campo dal progresso biomedico crea problemi e contraddizioni non più risolvibili a livello esclusivamente scientifico e professionale, ma impone altresì una valutazione etica degli stessi.
Dalla convinzione che il progresso biomedico debba servire all'uomo e non che l'uomo debba essere ad esso asservito e dall'esigenza che in una società pluralista il quadro etico di riferimento sia decisamente fondato su basi razionali nel confronto e sforzo argomentativo, si rende necessario un approccio metodologico che viene fornito dalla nuova disciplina: la bioetica.
Sebbene la pratica medica sia sempre stata oggetto di riflessione etica, sono due i fenomeni più recenti causa della trasformazione dell'etica medica tradizionale:

- gli enormi progressi della medicina e della sanità dovuti all'influenza delle biotecnologie e della medicina tecnologicamente orientata,
- la rapida evoluzione del contesto socio-culturale della pratica medica, contrassegnato dalla diffusione nei Paesi occidentali di una pluralità di valori culturali, specialmente per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.

In questa prospettiva l'enfatizzazione dell'autonomia personale e del diritto di ciascun paziente a gestire direttamente le decisioni sulla propria salute hanno prodotto un cambiamento di atteggiamento nei confronti degli operatori sanitari ed una crescente richiesta da parte dei pazienti di partecipazione alle decisioni mediche ad ogni livello, quindi non solo nell'ambito del rapporto medico-paziente, ma anche nell'ambito del complessivo sistema sanitario.
L'interesse socio-culturale per le questioni sanitarie, in particolare in quei Paesi in cui la tecnologia biomedica permea sia la vita pubblica che